

AUTOGAR B Ac N. 78674/33-20 DI 108

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA -

-----ASSOCIAZION E DI PROMOZIONE SOCIALE-----

-----Denominata CREA-APS-----

-----Art.1 - Denominazione e sede-----

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato CREA• APS ETS, di seguito indicato con il termine "Associazione". La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CREMONA. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

-----Art. 2 - Statuto-----

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n.117/2017.

Registrato a Cremona

il 30/01/2024

al n. 937

Serie 1T

Esatti €

E' conforme

2. il presente statuto contiene le norme relative

al funzionamento dell'Associazione.

3. lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

#### Art.3- Finalità

l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere la crescita umana e personale dei propri soci, familiari o terzi.

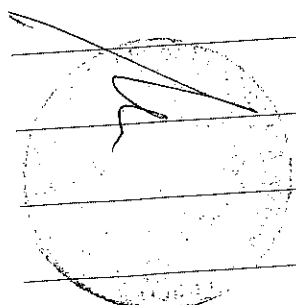
#### Art 4 - Attività di interesse generale

1. le attività che l'Associazione si propone svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs, 117/2017:

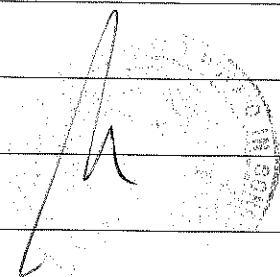
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-

Donna Anna  
Roberto Michale  
Sandra Marzocchi

Polina Delf  
Diana Ricci  
Lucrezia Marzocchi  
Elena



dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-  
sive modificazioni;-----  
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi  
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,  
nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-  
lità' educativa-----  
2. In particolare l'Associazione si propone di:-----  
- Gestione di strutture residenziali-----  
- Promozione di progetti finalizzati ad attività educative  
sociali-----  
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse  
generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro  
familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle  
prestazioni dei volontari. In caso di particolari necessità  
l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare  
lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci che non  
svolgono attività di volontariato. In ogni caso, il numero dei  
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore  
alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del  
numero dei soci.-----  
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale,  
spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed  
esclusivamente per fini di solidarietà.-----  
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito



e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai

volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effet-

tivamente sostenute e documentate per le attività prestate,

nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento

predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assem-

blea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qual-

siasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro

rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.-----

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale individuate purché assumano carattere

strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabi-

lito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti

attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel

dettaglio di tali attività.-----

-----Art. 5 - Ammissione-----

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione

tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che,

mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente

per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sot-

toscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da

un tutore legale.-----

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:-----

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo

di posta elettronica;-----

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il  
presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi,  
anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate  
dagli organi associativi;-----

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio  
Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle con-  
dizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non  
oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la do-  
manda di iscrizione.-----

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o ri-  
gettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa  
all'interessato.-----

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha  
sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in  
occasione della prima convocazione utile.-----

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.-----

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può  
essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo  
Settore.-----

-----Art. 6 Diritti e doveri dei soci-----

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun  
socio escludendo ogni forma di discriminazione.-----

2. Ciascun socio ha diritto:-----

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di pre-  
sentare la propria candidatura agli stessi e comunque di e-

sprimere il proprio voto in Assemblea. il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;-----

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento;-----

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;-----

d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.-----

3. Ciascun socio ha il dovere:-----

a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;-----

b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;-----

c) di non arrecare danno all'Associazione;-----

d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.-----

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è re-

stituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o

di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro

il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata-----

per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative,

qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.-----

-----Art. 7 - Perdita della qualifica di socio-----

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso

o per esclusione.-----

2. il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende

recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta

al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il

libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato

salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con

l'Associazione.-----

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo sta-

tuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può

essere escluso dall'Associazione stessa.-----

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del

Consiglio Direttivo, con voto segreto-----

5. l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il me-

todo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa

dall'interessato.-----

-----Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione-----

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico

che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.-----

2. La struttura associativa è composta:-----

a) da un'Assemblea-----

b) da un Consiglio Direttivo-----

c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza-----

d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti  
nei casi imposti dalla legge-----

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.-----

-----Art. 9 - Assemblea-----

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed  
è l'organo sovrano.-----

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.-----

Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica  
dal momento della approvazione del consiglio direttivo i-  
scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.-----

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione  
o, in sua assenza, dal Vicepresidente.-----

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da  
altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può  
rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.-----

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del  
Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.-----

5.1 L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in  
forma straordinaria.-----

-----Art. 10 - Competenze dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea:-----

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e-  
leggendoli tra i soci-----

b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte  
dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti del-  
l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revi-  
sione legale dei conti-----

discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione  
per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'As-  
sociazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale  
ammontare della quota sociale annua-----

d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione  
sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i  
risultati conseguiti-----

e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del  
Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità  
nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, de-  
rivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla  
legge;-----

f) delibera, quando richiesto e, In ultima istanza, sui  
provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la  
più ampia garanzia di contraddittorio-----

g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui  
provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Asso-

ciazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal

Consiglio Direttivo;-----

i) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;-----

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-

l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:-----

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;-----

b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione

o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.-----

-----Art. 11- Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione In

via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni

qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associa-

zione.-----

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del

Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un

decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei

componenti del Consiglio Direttivo.-----

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima

della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di

convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche

elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da

parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante af-

fissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associa-

zione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.-----

----Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto-----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti. In proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.-----

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.-----

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.-----

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci Iscritti nell'apposito libro dei soci.-----

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio pre-

ventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e

in quelle che riguardano la loro responsabilità.-----

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello

della Associazione, devono astenersi dalle relative delibe-

razioni.-----

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual

caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei

presenti, a votazione segreta.-----

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale

che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conser-

vato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di

tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assem-

blea. le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci an-

corché dissenzienti.-----

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corri-

spondenza o in via elettronica, purché sia possibile verifi-

care l'identità del socio che partecipa e vota.-----

-----Art. 13 - Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di ammini-

strazione dell'Associazione.-----

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è

generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore.-----

3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli Indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.-----

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.-----

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.-----

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono In carica per la durata di 5 cinque esercizi e sono rieleggibili.-----

-----Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.-----

2. il Consiglio Direttivo:-----

a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche,-----

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività,-----

John  
Bald-ridge  
Sons-Manager

William Jacob  
Dorcas Lane  
Mouth London  
Essex

William Jacob  
Dorcas Lane  
Mouth London  
Essex

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

William Jacob  
Dorcas  
Mabel Moncri  
Edna Cook

con gli altri componenti.-----

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.-----

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

-----Art. 16 - Il Presidente-----

1.11Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a-----  
-----  
maggioranza dei presenti.-----  
-----

3. il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.-----

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di

attività deliberato dall'Assemblea.-----

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.----

-----Art. 17- Il Vicepresidente-----

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.-----

2. Il Vicepresidente:-----  
a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, li conto corrente e la cassa dell'Associazione.-----

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.-----

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.-----

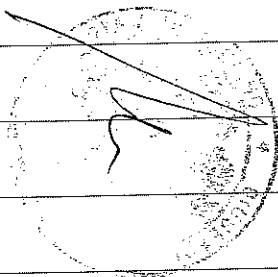
-----Art. 18 - Il Segretario e li Tesoriere-----

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.-----

2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'asso-

*James Thompson*  
*Robert Tiche*  
*James Thompson*

*James Thompson*  
*James Thompson*  
*James Thompson*



ciazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e

ne tiene la contabilità, effettua le relative-----

verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone

(dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale

e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere

possono essere la stessa persona.-----

-----Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale-----

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del

D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.-----

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del

O.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti

o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.---

-----Art. 20- libri sociali-----

1. Sono libri sociali dell'Associazione:-----

a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'As-  
sociazione;-----

b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di  
convocazione e i verbali dell'Assemblea;-----

c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i  
verbali del Consiglio Direttivo;-----

d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle  
persone che svolgono attività di volontariato non occasionale

per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre

2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del

registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di

volontariato in modo occasionale-----

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.-----

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.-----

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

-----Art. 21- Risorse economiche-----

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:-----

a) quote sociali-----

b) contributi pubblici e privati-----

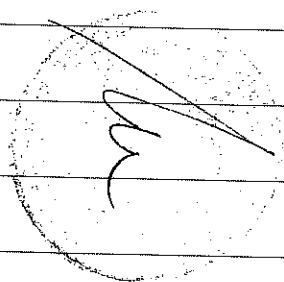
c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;-----

d) rendite patrimoniali;-----

e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;-----

*Roberto  
Battisti  
Carriello*

*Enrico  
Bianchi  
Cipriani*



f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute

dall'associazione derivanti da convenzioni purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;-----

g) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro famigliari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;-----

h) altre entrate espressamente previste dalla legge;-----

i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;-----

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6' comma, art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.-----

3. La quota sociale. se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.-----

-----Art. 22- Scritture contabili-----

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87del D.Lgs. n. 117/2017.-----

-----Art. 23- Esercizio sociale-----

1. L'esercizio sociale inizia il 1' gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.-----

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità

del Decreto Ministeriale di cui all'art 13, 3' comma, del

D.Lgs. 117/2017.-----

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora effettuate.-----

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

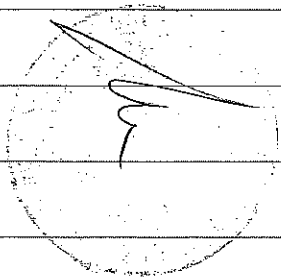
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art 13,3o comma, del D.Lgs.117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.-----

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla fine esercizio-----

7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.-----

*Scrittura Manoscritta:*  
Dott. L. L. L.  
Dott. L. L. L.  
Dott. L. L. L.

*Scrittura Manoscritta:*  
Dott. L. L. L.  
Dott. L. L. L.  
Dott. L. L. L.



-----Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,-----  
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----Art. 25 - Assicurazione dei volontari-----

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento della attività di volontariato e responsabilità civile.-----

2. l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.-----

-----Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.-----

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato e salva diversa-----  
destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non

